



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. **116**
 data **03.03.2010**

OGGETTO: Conferimento incarico al Geom. Remo Iacovacci per la valutazione del prezzo di alienazione dei terreni appartenenti al demanio collettivo gravati da uso civico edificati o edificabili ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'anno duemiladieci, il giorno **TRE** del mese di **MARZO** alle ore **13,00** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
FERRARI FRANCO	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
LONGO EZIO	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Ciro Castaldo

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, **03-03-2010**
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:
 - a) agli occupatori, se già edificati;
 - b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.
2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.
3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.
4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli "imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale". (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).
5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.
6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.
7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:
 - a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente. " .

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 20 novembre 2009 l'Arch. Alberto Corradini - iscritto all'albo dei periti demaniali della Regione Lazio al n. 61,1 - è stato incaricato ad eseguire in tempi brevi la determinazione del valore di stima delle aree oggetto delle domande di alienazione in giacenza agli atti di questo Comune e quelle che verranno presentate successivamente.

Che ad oggi, oltre tre mesi dall'incarico, l'Arch. Corradini non ha provveduto a esaminare presso l'Ufficio Gestione Demanio Civico alcuna istanza di alienazione presentata e prodotto alcuna perizia di alienazione;

Volendo incaricare altro tecnico abilitato, oltre all'Arch. Corradini, per l'esame e la redazione dell'apposita perizia di stima delle domande di alienazione presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/86 e ss.mm.ii.;

Atteso che il Geom. Remo Iacovacci, regolarmente iscritto all'Albo Regionale dei periti demaniali al n. 302, ha negli anni passati regolarmente adempiuto con capacità e solerzia agli incarichi per la redazione della perizia di stima delle istanze di alienazione assegnategli dal Dipartimento Finanziario;

Che l'incarico da assegnare al perito demaniale Geom. Remo Iacovacci, incarico alternativo a quello assegnato all'Arch. Alberto Corradini, non comporterà alcun impegno di spesa in quanto le spettanze dovute allo stesso perito demaniale incaricato saranno a completo carico dell'utenza e verranno liquidate direttamente al medesimo dai privati occupatori (nell'esclusivo interesse dei quali si eseguono dette operazioni demaniali) e secondo le tariffe professionali in vigore;

con voti unanimi

DELIBERA

a) di affidare al Geom. Remo Iacovacci, perito demaniale iscritto all'Albo dei Periti Demaniali della Regione Lazio L. R. n. 8/86, l'incarico di eseguire in tempi brevi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L. R. n. 1/86 vigente, la determinazione del valore di stima delle aree oggetto delle domande di alienazione del terreno di uso civico edificato o edificabile in giacenza agli atti di questo Comune e quelle che verranno presentate successivamente, incarico alternativo a quello assegnato all'Arch. Alberto Corradini con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 20 novembre 2009.

b) di dare atto che l'incarico in argomento non può in alcun caso configurarsi come incarico relativo a situazioni lavorative di tipo ordinario e/o subordinato e

continuativo in quanto ha natura di lavoro autonomo, senza obblighi di osservanza di orari d'ufficio;

d) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e che la corresponsione di quanto dovuto allo stesso perito demaniale incaricato sarà a completo carico dell'utenza e verrà liquidato direttamente al medesimo dai privati occupatori (nell'esclusivo interesse dei quali si eseguono dette operazioni demaniali) e secondo le tariffe professionali in vigore previa emissione da parte del professionista di regolare fattura secondo le normative vigenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Ciro Castaldo*

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire

dal 8 MAR. 2010

Terracina.

8 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Massimo Carinci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Ciro Castaldo*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE